

CODICE COMUNE 11018	Delibera	Numero	Data
 Città di Magenta	Consiglio Comunale	27	30/09/2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta di Prima Convocazione

L'anno 2020, addì trenta del mese di Settembre alle ore 13:30, presso la residenza comunale, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Fabrizio Ispano, si è riunito in modalità telematica simultanea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 D.L. 18/2020 e ss.mm.ii., il Consiglio Comunale.
Alla trattazione del punto in oggetto, sono presenti i Consiglieri sottoelencati.

Assiste il Segretario Generale **Avv. Diana Rita Naverio**.

N°	Nome	Qualifica	Presenza
1	CALATI CHIARA	SINDACO	SI
2	BONFIGLIO MARIA STEFANIA	CONSIGLIERE	SI
3	SPOTO ANTONIO	CONSIGLIERE	SI
4	MASO PIA ROSA	CONSIGLIERE	SI
5	PALOMBO ELENA	VICE PRESIDENTE	SI
6	ISPANO FABRIZIO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	SI
7	SGARELLA DETTO LANTICINA FELICE	CONSIGLIERE	SI
8	GARAVAGLIA FEDERICA MARIA ELISABETTA	CONSIGLIERE	SI
9	CANTONI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	SI
10	PERI MASSIMO	CONSIGLIERE	SI
11	DEL GOBBO CRISTIANO	CONSIGLIERE	SI
12	MENGONI ELISABETTA	CONSIGLIERE	AG
13	SALVAGGIO VINCENZO	CONSIGLIERE	SI
14	RONDENA LUCA	CONSIGLIERE	SI
15	BASTIANELLO MARZIA	CONSIGLIERE	AG
16	PRETI ELEONORA	CONSIGLIERE	SI
17	MINARDI SILVIA	CONSIGLIERE	SI

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

CITTÀ DI MAGENTA

CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 30/09/2020

DELIBERA N° 27

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con delibera di Consiglio comunale n. 40 del 30/07/2014 è stato approvato il *Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC* del Comune di Magenta comprendente la disciplina del tributo IMU;
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, *“a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”*;
- per effetto della sopra citata normativa è abrogato il *“Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC”* approvato con delibera di Consiglio comunale n. 40 del 30/07/2014 sostituito dal nuovo regolamento IMU e dal modificato regolamento Tari.
- i presupposti della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RILEVATO che sono dichiarate assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

CONSIDERATO, altresì, che:

- ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la vecchia IMU;

EVIDENZIATO che per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili e che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;

TENUTO CONTO che vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, comprese le esenzioni già conosciute con la previgente IMU;

VISTA la struttura delle nuove aliquote IMU indicata dai commi da 748 a 745 dell'articolo 1 della medesima legge 160/2019, che fissa l'aliquota base nella misura dello 0,86%, ad eccezione delle altre fattispecie indicate nei commi 748, 749, 750, 751, 752;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

RILEVATO che la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2020 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU, tenendo conto che dal 2021, i Comuni dovranno sottostare ai vincoli che verranno comunicati con il decreto del MEF, non ancora emanato;

EVIDENZIATO che, a seguito dei chiarimenti forniti dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020, la delibera di approvazione delle aliquote della "nuova" IMU, dovrà contenere l'apposito prospetto messo a disposizione sul Portale del Federalismo Fiscale, compilato con le aliquote da approvare, quale parte integrante della delibera, solo a decorrere dall'anno 2021;

RILEVATO che il comma 777 disciplina la potestà regolamentare ad esercizio facoltativo dei comuni, con la possibilità di:

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

TENUTO CONTO CHE tali termini sono stati differiti rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre ai sensi dell'articolo 106 del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta;

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU, che avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, a condizione di rispettare l'adempimento previsto ai fini dell'efficacia;

CONSIDERATO che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 767 *le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;*

VISTI:

- l'articolo 151 del D.lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13/12/2019 con il quale è stato differito al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali (G.U. Serie Generale n. 295 del 17/12/2019) e il successivo decreto 28 febbraio 2020 (GU n. 50 del 28 febbraio 2020) che sposta il termine al 30 aprile 2020;
- l'articolo 107, comma 2 del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27 che per l'esercizio 2020 stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020;
- il D.L. n.34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, che modifica l'art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, stabilendo che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020;

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Viste la proposta di emendamento fatta pervenire in corso di seduta dal Gruppo Consiliare Progetto Magenta, che costituisce parte integrante del presente atto, di cui all'allegato sub. 1 A:

1) Emendamento n. 1 (All. A) – Gruppo Consiliare Progetto Magenta

(Regolamento IMU – Allegato Proposta di Deliberazione Odg n. 8)

Si propone il seguente emendamento

emendamento - art. 11 - ESENZIONI aggiungere (i)

“i. esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che durano oltre i 6 mesi.”

Atteso che sull'emendamento viene espresso parere negativo di regolarità contabile dal Dirigente del Settore Finanziario in ordine all'ammissibilità dell'emendamento, così come espresso dal Presidente del Consiglio Comunale, il predetto emendamento non è ammissibile;

Il Presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Ispano pone pertanto in votazione la proposta di deliberazione;

Il Consigliere Minardi, come da dichiarazione del Presidente del Consiglio Comunale agli atti, lascia la seduta telematica alle ore 20.50 e pertanto non partecipa alla votazione;

Con voti n. 11 favorevoli, nessun contrario e n. 3 astenuti (Salvaggio, Rondena, Preti), resi per appello nominale da n. 14 Consiglieri presenti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per i motivi espressi, il Regolamento per l'applicazione dell'IMU 2020, composto di n. 25 articoli e riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che il predetto regolamento sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2020;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, conferendo efficacia alla medesima ai sensi del comma 767 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;
5. per effetto della normativa vigente è abrogato il *Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC* approvato con delibera di Consiglio comunale n. 40 del 30/07/2014 sostituito dal nuovo regolamento IMU e dal modificato regolamento Tari.

Successivamente,

con separata votazione, con voti n. 11 favorevoli, nessun contrario e n. 3 astenuti (Salvaggio, Rondena, Preti), resi per appello nominale da n. 14 Consiglieri presenti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

Delibera C.C. n. 27 in data 30/09/2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -APPROVAZIONE NUOVO
REGOLAMENTO.

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL Presidente del Consiglio
Fabrizio Ispano

IL Segretario Generale
Avv. Diana Rita Naverio

(atto sottoscritto digitalmente)

ORIGINALE
